

- 5 (Riservato)
- 6 Orientamenti per la misurazione delle forze di chiusura delle porte servocomandate e delle forze di reazione delle rampe servocomandate
- 7 Prescrizioni alternative per i veicoli delle classi A e B
- 8 Alloggiamento e accessibilità dei passeggeri con ridotte capacità motorie
- 9 (Riservato)
- 10 Omologazione di un'entità tecnica indipendente e omologazione di un veicolo dotato di una carrozzeria già omologata come entità tecnica indipendente
- 11 Masse e dimensioni
- 12 Prescrizioni di sicurezza complementari per i filobus
- 13 Parte 1 — Sistema antincendio omologato come componente  
Parte 2 — Sistema antincendio installato in uno specifico vano motore

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli a un piano, a due piani, rigidi o snodati delle categorie M<sub>2</sub> o M<sub>3</sub> <sup>(1)</sup>.
- 1.2. Le prescrizioni del presente regolamento non si applicano tuttavia ai seguenti veicoli:
  - 1.2.1. veicoli destinati al trasporto di sicurezza di persone, ad esempio detenuti;
  - 1.2.2. veicoli specificamente progettati per il trasporto di feriti o malati (autoambulanze);
  - 1.2.3. veicoli fuoristrada;
  - 1.2.4. veicoli specificatamente progettati come scuolabus.
- 1.3. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano ai seguenti veicoli solo nella misura in cui sono compatibili con l'uso e le funzioni a cui sono destinati:
  - 1.3.1. veicoli ad uso del corpo di polizia, delle forze di sicurezza e delle forze armate;
  - 1.3.2. veicoli muniti di sedili da utilizzare esclusivamente quando il veicolo è in sosta, ma che non sono destinati a trasportare più di otto persone (escluso il conducente), quando il veicolo è in movimento. Ne sono un esempio le biblioteche, le chiese e le unità ospedaliere mobili. In tali veicoli i sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo è in movimento devono essere chiaramente indicati agli utenti.
- 1.4. In attesa dell'aggiunta di opportune disposizioni, il presente regolamento non vieta alle parti contraenti di specificare, per i veicoli da immatricolare nel proprio territorio, requisiti di montaggio e tecnici relativi a navigatori sonori e/o visivi, integrati o esterni.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 2.1. «veicolo», un veicolo di categoria M<sub>2</sub> o M<sub>3</sub> compreso nel campo di applicazione di cui al precedente punto 1.
  - 2.1.1. I veicoli la cui capacità supera i 22 passeggeri, oltre al conducente, si suddividono in tre classi:
    - 2.1.1.1. «classe I»: veicoli che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi, per consentire loro spostamenti frequenti;
    - 2.1.1.2. «classe II»: veicoli destinati principalmente al trasporto di passeggeri seduti, progettati in modo da poter trasportare passeggeri in piedi nella corsia e/o in una zona la cui superficie non è superiore allo spazio occupato da due sedili doppi;

<sup>(1)</sup> Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, paragrafo 2 - [www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html](http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html)

